



ODCEC

Ordine dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili
di Macerata e Camerino

Il punto ad un anno dal sisma

Le problematiche economico-finanziarie, tributarie e previdenziali del terremoto

*I termini della ripresa dei versamenti e degli
adempimenti tributari*

*Tolentino
9 ottobre 2017
Politeama Piceno*

*Gilberto Chiodi
Dottore Commercialista
Revisore Legale dei Conti*

I termini della ripresa dei versamenti e degli adempimenti tributari

Il Legislatore Nazionale ha disciplinato normativamente i drammatici e tragici eventi sismici accaduti nel 2016 (e gennaio 2017) con una serie di provvedimenti, che tra gli altri, sono:

- Decreto Legge n. 189 del 17 ottobre 2016 convertito con modificazioni in Legge n. 229 del 15 dicembre 2016;
- Decreto Legge n. 205 dell'11 novembre 2016 *(il presente provvedimento è stato abrogato dall'art. 1 comma 2 della Legge n. 229/2016)*
- Decreto Legge n. 8 del 9 febbraio 2017 convertito con modificazioni in Legge n. 45 del 7 aprile 2017;
- Decreto Legge n. 50 del 24 aprile 2017 convertito con modificazione in Legge n. 96 del 21 giugno 2017;
- Decreto Legge n. 91 del 20 giugno 2017 convertito con modificazioni in Legge n. 123 del 3 agosto 2017

oltre altre disposizioni di natura regolamentare.

Ovviamente, gli aspetti normativo-contabili e normativo-fiscali sono di competenza nazionale e a tali norme prevalentemente ci si richiama.

I termini della ripresa dei versamenti e degli adempimenti tributari

Ordinanze del CSR

N.	Data Ordinanza	Oggetto ordinanza
1	10/11/2016	Schema tipo di convenzione per l'istituzione dell'ufficio comune denominato "Ufficio speciale per la ricostruzione post sisma 2016" di cui all'art. 3 del Decreto Legge 17 ottobre 2016, n. 189.
2	10/11/2016	Approvazione schemi di convenzioni a favore delle applicazioni delle misure di cui al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, a seguito degli ulteriori avvenimenti sismici del 26 e del 30 ottobre 2016.
3	15/11/2016	Riparazione immediata di edifici e unità immobiliari ad uso abitativo e produttivo danneggiati dagli eventi sismici del 24 agosto 2016 e successivi, temporaneamente inutilizzabili (art. 3).
4	17/11/2016	Riparazione immediata di edifici e unità immobiliari ad uso abitativo e produttivo danneggiati dagli eventi sismici del 24 agosto 2016 e dichiarati inutilizzabili.
5	28/11/2016	Delocalizzazione immediata e temporanea di stalle, fienili e depositi danneggiati dagli eventi sismici del 26 e 30 ottobre 2016 e dichiarati inutilizzabili.
6	28/11/2016	Linee direttive per la ripartizione e l'assegnazione del personale tecnico e amministrativo da assumere nelle Regioni e nei Comuni danneggiati dagli eventi sismici del 24 agosto 2016.
7	14/12/2016	Approvazione del Presabito Unico Cratere Centro Italia 2016.
8	14/12/2016	Determinazione del contributo concesso per gli interventi immediati di riparazione e rafforzamento locale su edifici che hanno subito danni lievi a causa degli eventi sismici del 24 agosto 2016 e successivi.
9	14/12/2016	Delocalizzazione immediata e temporanea delle scuole danneggiate dagli eventi sismici del 24 agosto, 26 e 30 ottobre 2016.
10	15/12/2016	Disposizioni concernenti i rinvii di agibilità post sismica conseguenti agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Province interessate dall'evento sismico del 24 agosto 2016.
11	10/01/2017	Istituzione e funzionamento del Comitato Tecnico Scientifico della Struttura del Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori colpiti dai sismi del 24 agosto 2016.
12	10/01/2017	Attuazione dell'articolo 34 del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229, e modificato agli articoli 1, comma 2, lettera c) e 6, comma 2, dell'ordinanza n. 8 del 14 dicembre 2016, agli articoli 1, 3, comma 1, e 5, comma 2, dell'ordinanza n. 9 del 14 dicembre 2016 ed all'articolo 1, commi 1 e 2, dell'ordinanza n. 10 del 19 dicembre 2016.
13	10/01/2017	Misure per la riparazione, il ripristino e la ricostruzione di immobili ad uso produttivo distrutti o danneggiati e per la ripresa delle attività economiche e produttive nei territori colpiti dagli eventi sismici del 24 agosto, 26 e 30 ottobre 2016.
14	17/03/2017	Approvazione del programma straordinario per la riapertura delle scuole nell'anno scolastico 2017-2018.
15	27/01/2017	Organizzazione della struttura centrale del Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessate dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, n. 229 e s.m.
16	03/03/2017	Disciplina delle modalità di funzionamento e di convocazione della Conferenza permanente e delle Conferenze regionali previste dall'articolo 16 del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 e s.m.
17	13/03/2017	Disciplina delle modalità di effettuazione delle erogazioni liberali ai fini della realizzazione di interventi per la ricostruzione e ripresa dei territori colpiti dagli eventi sismici.
18	03/04/2017	Modifiche all'ordinanza n. 14 del 16 gennaio 2017 recante "Approvazione del programma straordinario per la riapertura delle scuole per l'anno scolastico 2017-2018".
19	07/04/2017	Misure per il ripristino con miglioramento sismico e la ricostruzione di immobili ad uso abitativo gravemente danneggiati o distrutti dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016.
20	07/04/2017	Modifiche all'ordinanza n. 4 del 17 novembre 2016, all'ordinanza n. 8 del 14 dicembre 2016, ordinanza n. 9 del 14 dicembre 2016 ed all'ordinanza n. 15 del 27 gennaio 2017.
21	02/05/2017	Assegnazione di contributi per le spese di traslocchi e depositi temporanei di mobili di abitazioni dichiarate totalmente inutilizzabili nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, a seguito degli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 e modificata all'articolo 4, comma 1, dell'ordinanza n. 15 del 7 aprile 2017.
22	04/05/2017	Secondo linee direttive per la ripartizione e l'assegnazione del personale con professionalità di tipo tecnico, di tipo tecnico-ingegneristico e di tipo amministrativo-contabile destinato ad operare presso la Struttura commissariale centrale, presso gli Uffici speciali per la ricostruzione, presso le Regioni, le Province, i Comuni e gli Enti parco nazionali ai sensi e per gli effetti degli articoli 3, 50 e 50 - bis del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189.
23	05/05/2017	Messa in sicurezza delle chiese danneggiate dagli eventi sismici iniziati il 24 agosto 2016 con interventi finalizzati a garantire la continuità dell'esercizio del culto. Approvazione criteri e primo programma interventi immediati.
24	15/05/2017	Assegnazione dei finanziamenti per gli studi di misurazione sismica di III livello ai Comuni del centro Italia interessati dagli eventi sismici che si sono verificati dal 24 agosto 2016 e proroga di termini di cui all'ordinanza n. 13 del 9 gennaio 2017.
25	24/05/2017	Criteri per la determinazione degli oneri di particolare interesse che risultano maggiormente colpiti dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016.
26	29/05/2017	Modifiche all'ordinanza n. 1 del 10 novembre 2016 recante "Schema tipo di convenzione per l'istituzione dell'ufficio comune denominato "Ufficio speciale per la ricostruzione post sisma 2016" di cui all'art. 3 del Decreto Legge 17 ottobre 2016, n. 189".
27	09/06/2017	Misure per la riparazione degli edifici di proprietà pubblica ad uso abitativo, ingiugli o inutilizzabili, attraverso interventi di miglioramento sismico.
28	09/06/2017	Modifiche all'ordinanza n. 19 del 7 aprile 2017, recante "Misure per il ripristino con miglioramento sismico e la ricostruzione di immobili ad uso abitativo gravemente danneggiati o distrutti dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016", misure di attuazione dell'articolo 2, comma 5, del decreto legge n. 189 del 2016, modifiche all'ordinanza commissariale n. 14 del 2016 e determinazioni degli oneri economici relativi agli interventi di cui all'allegato n. 1 dell'ordinanza commissariale n. 14 del 16 gennaio 2017.
29	09/06/2017	Modifiche ed integrazioni all'ordinanza n. 15 del 9 gennaio 2017, all'ordinanza n. 229 del 15 dicembre 2016, recante "Disposizioni concernenti i rinvii di agibilità post sismica conseguenti agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo a partire dal giorno 24 agosto 2016" ed all'ordinanza n. 24 del 12 maggio 2017, recante "Assegnazione dei finanziamenti per gli studi di misurazione sismica di III livello ai Comuni interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 e proroga di termini di cui all'ordinanza n. 13 del 9 gennaio 2017".
30	22/06/2017	Modifiche all'ordinanza n. 13 del 9 gennaio 2017, recante "Misure per la riparazione, il ripristino e la ricostruzione di immobili ad uso produttivo distrutti o danneggiati e per la ripresa delle attività economiche e produttive nei territori colpiti dagli eventi sismici del 24 agosto, 26 e 30 ottobre 2016" ed all'ordinanza n. 9 del 14 dicembre 2016, recante "Delocalizzazione immediata e temporanea delle attività economiche danneggiate dagli eventi sismici del 24 agosto, 26 e 30 ottobre 2016 e all'ordinanza n. 15 del 27 gennaio 2017, recante "Organizzazione della struttura centrale del Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessate dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016".
31	22/06/2017	Approvazione del primo piano di interventi di ricostruzione nei territori dei Comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dall'evento Sismico del 24 agosto 2016, n. 229 e s.m. e dell'art. 3 del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, tra il Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori dei Comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dall'evento Sismico del 24 agosto 2016, n. 229 e s.m. e l'Ente Parco Nazionale dei Monti Sibillini e l'Ente Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga.
32	22/06/2017	Messa in sicurezza delle chiese danneggiate dagli eventi sismici iniziati il 24 agosto 2016 con interventi finalizzati a garantire la continuità dell'esercizio del culto. Approvazione criteri e secondo programma interventi immediati.
33	12/07/2017	Approvazione del primo piano di interventi di ricostruzione nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, disciplina della qualificazione dei professionisti, dei criteri per evitare la concentrazione degli incarichi, criteri di ripartizione e assegnazione del personale con professionalità di tipo tecnico, di tipo tecnico-ingegneristico e di tipo amministrativo-contabile destinato ad operare presso la Struttura commissariale centrale, presso gli Uffici speciali per la ricostruzione, presso le Regioni, le Province, i Comuni e gli Enti parco nazionali ai sensi e per gli effetti degli articoli 3, 50 e 50 - bis del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189.
34	12/07/2017	Approvazione del Protocollo di Intesa tra il Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione, Vasco Errani, la Guardia di Finanza e il Comando Provinciale di Frosinone, concernente la disciplina del contributo relativo alle spese tecniche.
35	31/07/2017	Modifiche all'ordinanza n. 13 del 9 gennaio 2017, all'ordinanza n. 15 del 27 gennaio 2017 ed all'ordinanza n. 23 del 14 luglio 2017.
36	08/09/2017	Criteri per la determinazione degli oneri di particolare interesse che risultano maggiormente colpiti dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 e proroga di termini di cui all'ordinanza n. 13 del 9 gennaio 2017.
37	08/09/2017	Misure attuative dell'articolo 18 - decies del decreto legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 e s.m.
38	08/09/2017	Approvazione del primo programma degli interventi di ricostruzione, riparazione e ripristino delle opere pubbliche nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016.
39	08/09/2017	Approvazione del primo piano di interventi sui beni del patrimonio artistico e culturale, compresi quelli sottoposti a tutela ai sensi del codice di cui al decreto legislativo n. 42 del 28 febbraio 2001, n. 42.
40	08/09/2017	Principi di indirizzo per la pianificazione attuativa connessa agli interventi di ricostruzione nei centri storici e nuclei urbani maggiormente colpiti dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016.
40	08/09/2017	Compensi per prestazioni di lavoro straordinario del personale non dirigenziale delle pubbliche amministrazioni operante presso la Struttura commissariale centrale e presso gli Uffici speciali per la ricostruzione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 50, comma 7, lettera a), e comma 7-bis, del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189.

I termini della ripresa dei versamenti e degli adempimenti tributari

In linea generale le disposizioni si applicano ai Comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis

REGIONE MARCHE

ASCOLI PICENO-FERMO: Acquasanta Terme (AP), Amandola (FM), Appignano del Tronto (AP), Arquata del Tronto (AP), Belmonte Piceno (FM), Castel di Lama (AP), Castignano (AP), Castorano (AP), Colli del Tronto (AP), Comunanza (AP), Cossignano (AP), Falerone (FM), Folignano (AP), Force (AP), Maltignano, (AP), Massa Fermana (FM), Monsampietro Morico (FM), Montalto delle Marche (AP), Montappone (FM), Monte Rinaldo (FM), Montedinove (AP), Montefalcone Appennino (FM), Montefortino (FM), Montegallo (AP), Montegiorgio (FM), Monteleone (FM), Montelparo (FM), Montemonaco (AP), Monte Vidon Corrado (FM), Offida (AP), Ortezzano (FM), Palmiano (AP), Roccafluvione (AP), Rotella (AP), Santa Vittoria in Metenano (FM), Servigliano (FM), Smerillo (FM), Venarotta (AP)

MACERATA: Acquacanina, Apiro, Belforte del Chienti, Bolognola, Caldarola, Camerino, Camporotondo di Fiastrone, Castelraimondo, Castelsantangelo sul Nera, Cessapalombo, Cingoli, Colmurano, Corridonia, Esanatoglia, Fiastra, Fiordimonte, Fiuminata, Gagliole, Gualdo, Loro Piceno, Matelica, Mogliano, Monte San Martino, Montecavallo, Muccia, Penna San Giovanni, Petriolo, Pievebovigliana, Pieve Torina, Pioraco, Poggio San Vicino, Pollenza, Ripe San Ginesio, San Ginesio, San Severino Marche, Sant'Angelo in Pontano, Sarnano, Sefro, Serrapetrona, Serravalle di Chienti, Tolentino, Treia, Ussita , Urbisaglia, Visso

ANCONA: Cerreto d'Esi

Per i Comuni di Teramo, Rieti, Ascoli Piceno, Macerata, Fabriano, e Spoleto alcune disposizioni (artt. 45, 46, 47 e 48) si applicano limitatamente ai soggetti danneggiati che dichiarino la inagibilità del fabbricato, casa di abitazione, studio professionale o azienda con trasmissione agli uffici dell'Ag.E. e INPS territorialmente competenti (autocertificazione).

140
Comuni


I termini della ripresa dei versamenti e degli adempimenti tributari

Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 1 settembre 2016

L'art. 1 comma 1 disciplina le persone fisiche – l'art. 1 comma 2 disciplina i soggetti diversi dalle persone fisiche

Sono sospesi i termini dei versamenti e degli adempimenti tributari inclusi quelli derivanti da cartelle di pagamento emesse dall'agente della riscossione (c. 1). La sospensione non si applica alle ritenute che devono essere operate e versate dai sostituti di imposta. In caso di impossibilità dei sostituti ad effettuare gli adempimenti e versamenti delle predette ritenute nei termini previsti si applica l'art. 6 comma 5 D. Lgs. 472/1997 «Non è punibile chi ha commesso il fatto per forza maggiore».

Gli adempimenti e i versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione. (termine originario 20 dicembre 2016)



I termini della ripresa dei versamenti e degli adempimenti tributari

Le norme di riferimento del D.L. n. 189/16:

Capo III - Sospensioni di termini e misure in materia fiscale:

- Art. 47 Detassazione di contributi, indennizzi e risarcimenti
- Art. 48 Proroga e sospensione di termini in materia di adempimenti e versamenti tributari e contributivi, nonché sospensione dei termini amministrativi
- Art. 49 Termini processuali e sostanziali. Prescrizioni e decadenze. Rinvio di udienze, comunicazioni e notificazioni di atti

I termini della ripresa dei versamenti e degli adempimenti tributari

Le norme di riferimento del D.L. n. 8/17:

Capo I – Nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e 2017:

- Art. 11 Disposizioni urgenti in materia di adempimenti e versamenti tributari e ambientali

Le norme di riferimento del D.L. n. 50/17:

Titolo III – Ulteriori interventi in favore delle zone terremotate

- Art. 43 Ulteriore proroga della sospensione e rateizzazione tributi sospesi

I termini della ripresa dei versamenti e degli adempimenti tributari

**Art. 47 – Detassazione di contributi, indennizzi e risarcimenti
(D.L. 189/16)**

Per i soggetti che hanno sede o unità locali nel territorio dei Comuni di cui all'art. 1 (all. 1, 2 e 2bis) che abbiano subito danni, verificati con perizia asseverata, per effetto degli eventi sismici di cui all'art. 1, i contributi, gli indennizzi e i risarcimenti, connessi agli eventi sismici, di qualsiasi natura e indipendentemente dalle modalità di fruizione e contabilizzazione, non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sul reddito e dell'Irap.

I termini della ripresa dei versamenti e degli adempimenti tributari

Art. 48 – Proroga e sospensione dei termini in materia di adempimenti e versamenti tributari e contributivi, nonché sospensione dei termini amministrativi (comma 1)

Oltre quanto previsto dal D.M. MEF del 1 settembre 2016 [in aggiunta] sono sospesi [31 dicembre 2016]:

- ✓ I versamenti riferiti al diritto annuale di cui all'art.18 L. 580/93;
- ✓ Versamento dei contributi consortili di bonifica, esclusi quelli per il servizio irriguo, gravanti sugli immobili agricoli ed extragricoli;
- ✓ L'esecuzione dei provvedimenti di rilascio per finita locazione degli immobili pubblici e privati, adibiti ad uso abitativo ovvero ad uso diverso da quello abitativo;
- ✓ Il pagamento di canoni di concessione e locazione relativi a immobili distrutti o dichiarati inagibili, di proprietà dello Stato e degli enti pubblici, ovvero adibiti ad uffici statali o pubblici;
- ✓ Le sanzioni amministrative per le imprese che presentano in ritardo, purchè entro il 31 maggio 2017, le domande di iscrizione alle CCIAA le denunce di cui all'art. 9 del regolamento di cui al DPR n. 581/95 il modello unico di dichiarazione previsto dalla L. n. 70/94 nonché la richiesta di verifica periodica degli strumenti di misura ed il pagamento della relativa tariffa;
- ✓ Il pagamento delle rate dei mutui e dei finanziamenti di qualsiasi genere, ivi incluse le operazioni di credito agrario di esercizio e di miglioramento e di credito ordinario, erogati dalle banche, comprensivi dei relativi interessi. Analoga sospensione si applica anche ai pagamenti di canoni per contratti di locazione finanziaria aventi ad oggetto edifici distrutti o divenuti inagibili, anche parzialmente, ovvero beni immobili strumentali all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale, agricola o professionale svolta nei medesimi edifici. La sospensione si applica anche ai pagamenti di canoni per contratti di locazione finanziaria aventi per oggetto beni mobili strumentali all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale, agricola o professionale;
- ✓ Il pagamento delle rate relative alle provvidenze di cui alla L. n. 817/71 concernente lo sviluppo della proprietà coltivatrice;
- ✓ Il pagamento delle prestazioni e degli accertamenti che sono effettuati dai servizi veterinari del SSN a carico dei residenti o titolari di attività zootecniche e del settore alimentare coinvolti negli eventi del sisma;
- ✓ I termini relativi agli adempimenti e versamenti verso le amministrazioni pubbliche effettuati o a carico di professionisti, consulenti e centri di assistenza fiscale che abbiano sede o operino nei Comuni di cui agli allegati 1 e 2 per conto di aziende e clienti non operanti nel territorio, nonché società di servizi e di persone in cui i soci residenti nei territori colpiti dal sisma rappresentino almeno il 50% del capitale sociale.

I termini della ripresa dei versamenti e degli adempimenti tributari

Art. 48 – Proroga e sospensione dei termini in materia di adempimenti e versamenti tributari e contributivi, nonché sospensione dei termini amministrativi (comma 1-bis)

I sostituti di imposta, indipendentemente dal domicilio fiscale, a richiesta degli interessati residenti nei Comuni di cui agli all. 1 e 2, non devono operare le ritenute alla fonte a decorrere dal 1 gennaio 2017 fino al 31 dicembre 2017. La sospensione dei pagamenti delle imposte sui redditi, effettuati mediante ritenuta alla fonte, si applica alle ritenute operate ai sensi:

- art. 23 DPR 600/73 redditi da lavoro dipendente;
- art. 24 DPR 600/73 redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente;
- art. 29 DPR 600/73 compensi e altri redditi corrisposti dallo Stato.

Nei Comuni di Teramo, Rieti, Ascoli Piceno, Macerata, Fabriano e Spoleto la cosiddetta «busta pesante» si applica limitatamente ai singoli soggetti danneggiati (comma 1-ter), rinvio all'art. 1 c.1

I termini della ripresa dei versamenti e degli adempimenti tributari

Art. 48 – Proroga e sospensione dei termini in materia di adempimenti e versamenti tributari e contributivi, nonché sospensione dei termini amministrativi (comma 1-quater)

Con il D.L. n. 50/17 convertito con la L. 96/17 si è introdotto l'art. 1 quater D.L. n. 189/16 che, per il periodo di imposta 2016, al fine di superare le difficoltà che si possono verificare per l'insufficienza dell'ammontare complessivo delle ritenute operate dal sostituto di imposta, i soggetti titolari dei redditi da lavoro dipendente e assimilati indicati agli artt. 49 e 50 comma 1 lett.) a, c, c-bis, d, g, i, l TUIR residenti nei territori di cui all'art. 1 comma 1 del D.L. 189/16 anche in presenza di sostituto di imposta tenuto ad effettuare il conguaglio, possono adempiere agli obblighi di dichiarazione dei redditi con le modalità indicate nell'art. 51 bis D.L. 69/13 convertito con modificazioni dalla L. 98/13.

Art. 51-bis D.L. 69/13 - Ampliamento dell'assistenza fiscale (*Provvedimento Agenzia Entrate del 22 agosto 2013*)

1. A decorrere dall'anno 2014, i soggetti titolari dei redditi di lavoro dipendente e assimilati indicati agli articoli 49 e 50, comma 1, lettere a), c), c-bis), d), g), con esclusione delle indennità percepite dai membri del Parlamento europeo, i) e l), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in assenza di un sostituto d'imposta tenuto a effettuare il conguaglio, possono comunque adempiere agli obblighi di dichiarazione dei redditi presentando l'apposita dichiarazione e la scheda ai fini della destinazione del cinque e dell'otto per mille, con le modalità indicate dall'articolo 13, comma 1, lettera b), del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, e successive modificazioni, ai soggetti di cui all'articolo 34, comma 4, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e agli altri soggetti che possono prestare l'assistenza fiscale ai sensi delle disposizioni contenute nel decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248.
2. Se dalle dichiarazioni presentate ai sensi del comma 1 emerge un debito, il soggetto che presta l'assistenza fiscale trasmette telematicamente la delega di versamento utilizzando i servizi telematici resi disponibili dall'Agenzia delle entrate ovvero, entro il decimo giorno antecedente la scadenza del termine di pagamento, consegna la delega di versamento compilata al contribuente che effettua il pagamento con le modalità indicate nell'articolo 19 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
3. Nei riguardi dei contribuenti che presentano la dichiarazione ai sensi del comma 1, i rimborsi sono eseguiti dall'amministrazione finanziaria, sulla base del risultato finale delle dichiarazioni.
4. Per l'anno 2013, le dichiarazioni ai sensi del comma 1 possono essere presentate dal 2 al 30 settembre 2013, esclusivamente se dalle stesse risulta un esito contabile finale a credito. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabiliti i termini e le modalità applicative delle disposizioni recate dal presente comma.

RATIO – CONSENTIRE AI SOGGETTI CHE NEL CONTESTO DI CONGIUNTURA HANNO PERSO IL LAVORO LA POSSIBILITÀ DI OTTENERE IL RIMBORSO DELLE IMPOSTE IN TEMPI RAPIDI

I termini della ripresa dei versamenti e degli adempimenti tributari

Art. 48 – Proroga e sospensione dei termini in materia di adempimenti e versamenti tributari e contributivi, nonché sospensione dei termini amministrativi

Fino alla data del 31 dicembre 2016 non sono computabili ai fini della definizione del reddito di lavoro dipendente (art. 51 TUIR) i sussidi occasionali, le erogazioni liberali o i benefici di qualsiasi genere, concessi da parte sia dei datori di lavoro privati a favore dei lavoratori residenti nei Comuni di cui agli all. 1 e 2 sia da parte dei datori di lavoro privati operanti nei predetti territori, a favore dei propri lavoratori, anche non residenti nei predetti Comuni (comma 3).

Gli eventi che hanno colpito i residenti dei Comuni di cui agli all. 1 e 2 sono da considerarsi causa di forza maggiore ai sensi dell'art. 1218 c.c. anche ai fini dell'applicazione della normativa bancaria e delle segnalazioni delle banche alla Centrale dei rischi (comma 4).

I termini della ripresa dei versamenti e degli adempimenti tributari

Art. 48 – Proroga e sospensione dei termini in materia di adempimenti e versamenti tributari e contributivi, nonché sospensione dei termini amministrativi (commi da 7-bis a 7-quinquies)

ADEMPIMENTI IN MATERIA DI SUCCESSIONE

7-bis. Fatto salvo l'adempimento degli obblighi dichiarativi di legge, non sono soggetti all'imposta di successione né alle imposte e tasse ipotecarie e catastali né all'imposta di registro o di bollo gli immobili demoliti o dichiarati inagibili a seguito degli eventi sismici verificatisi nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria a far data dal 24 agosto 2016.

7-ter. Le esenzioni previste dal comma 7-bis sono riconosciute esclusivamente con riguardo alle successioni di persone fisiche che alla data degli eventi sismici si trovavano in una delle seguenti condizioni:

- a) risultavano proprietarie o titolari di diritti reali di godimento relativi ad immobili ubicati nei comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis al presente decreto;
- b) risultavano proprietarie o titolari di diritti reali di godimento relativi ad immobili ubicati nei territori dei comuni di Teramo, Rieti, Ascoli Piceno, Macerata, Fabriano e Spoleto e dichiarati inagibili ai sensi del secondo periodo del comma 1 dell'articolo 1 del presente decreto;
- c) risultavano proprietarie o titolari di diritti reali di godimento relativi ad immobili distrutti o dichiarati inagibili ubicati in comuni delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, diversi da quelli indicati negli allegati 1, 2 e 2-bis del presente decreto, qualora sia dimostrato il nesso di causalità diretto tra i danni ivi verificatisi e gli eventi sismici occorsi a far data dal 24 agosto 2016, comprovato da apposita perizia asseverata. (194)

7-quater. Le esenzioni previste dal comma 7-bis non si applicano qualora al momento dell'apertura della successione l'immobile sia stato già riparato o ricostruito, in tutto o in parte. (194)

7-quinquies. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono disciplinate le modalità di rimborso delle somme già versate a titolo di imposta di successione, di imposte e tasse ipotecarie e catastali, di imposta di registro o di bollo, relativamente alle successioni che soddisfano i requisiti di cui ai commi 7-bis e 7-ter ed aperte in data anteriore a quella di entrata in vigore della presente disposizione. Con riguardo alle somme rimborsate ai sensi del primo periodo non sono dovuti interessi. (194)

Commi introdotti con l'art. 16 sexies, comma 6 lett. b) D.L. n. 91/2017 convertito con modificazioni dalla L. n. 123/17

I termini della ripresa dei versamenti e degli adempimenti tributari

Art. 48 – Proroga e sospensione dei termini in materia di adempimenti e versamenti tributari e contributivi, nonché sospensione dei termini amministrativi (commi 10, 10-bis, 11, 12, art. 11 comma 3 D.L. n. 8/17, DM MEF 1 settembre 2016)

TERMINI FISCALI VIGENTI *(modifiche intervenute finora)*

L'art. 48 commi 10, 10 bis, 11, 12, 11 comma 3 D.L. n.8/17 e DM MEF del 1 settembre 2016 che disciplinano i termini per i versamenti e gli adempimenti fiscali sono stati modificati dalla legge di conversione 15 dicembre 2016, n. 229, che ha sostituito gli originari commi 10, 11 e 12 con gli attuali commi 10, 10-bis, 11 e 12. Successivamente, il presente comma è stato modificato dall' art. 11, comma 1, lett. d), D.L. 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 aprile 2017, n. 45. Infine, il presente comma è stato così modificato dall' art. 43, comma 1, lett. b), D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla L. 21 giugno 2017, n. 96.

I termini della ripresa dei versamenti e degli adempimenti tributari

Riferimento normativo originario	Destinatario	Oggetto	Termine originario	Nuovo Termine	Riferimento normativo della modifica
Art. 1 comma 1 DM MEF 1 settembre 2016	Soggetti titolari di reddito di impresa o reddito di lavoro autonomo	Sospensione dei termini per i versamenti e degli adempimenti tributari, inclusi quelli derivanti da cartelle di pagamento	Scadenza 24 agosto 2016 fino al 16 dicembre 2016 (art. 10 bis eventi sismici del 26 ottobre 2016) - ripresa 20 dicembre 2017	30-nov-17	Art. 48 c.10 DL 189/16 Comma sostituito dalla legge di conversione 15 dicembre 2016, n. 229, che ha sostituito gli originari commi 10, 11 e 12 con gli attuali commi 10, 10-bis, 11 e 12. Successivamente, il presente comma è stato modificato dall' art. 11, comma 1, lett. d), D.L. 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 aprile 2017, n. 45. Infine, il presente comma è stato così modificato dall' art. 43, comma 1, lett. b), D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla L. 21 giugno 2017, n. 96.
Art. 1 comma 1 DM MEF 1 settembre 2016 - Art. 48 c. 10 secondo periodo (per i soggetti diversi da quelli indicati all'art. 11 comma 3 DL 8/2017)	Soggetti diversi dai titolari di reddito di impresa e di reddito da lavoro autonomo e esercenti attività agricola (es: persone fisiche con reddito da lavoro dipendente)	Sospensione dei termini per i versamenti e degli adempimenti tributari, inclusi quelli derivanti da cartelle di pagamento	Scadenza 24 agosto 2016 fino al 16 dicembre 2016 (art. 10 bis eventi sismici del 26 ottobre 2016) - ripresa 20 dicembre 2017	31-dic-17	Art. 48 c.10 DL 189/16 Comma sostituito dalla legge di conversione 15 dicembre 2016, n. 229, che ha sostituito gli originari commi 10, 11 e 12 con gli attuali commi 10, 10-bis, 11 e 12. Successivamente, il presente comma è stato modificato dall' art. 11, comma 1, lett. d), D.L. 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 aprile 2017, n. 45. Infine, il presente comma è stato così modificato dall' art. 43, comma 1, lett. b), D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla L. 21 giugno 2017, n. 96.
Art. 1 comma 2 DM MEF 1 settembre 2016	Soggetti diversi dalle persone fisiche (art. 11 c. 3 D.L. n. 8/2017 titolari di reddito di impresa e di reddito di lavoro autonomo, nonché esercenti attività agricole)	Sospensione dei termini per i versamenti e degli adempimenti tributari, inclusi quelli derivanti da cartelle di pagamento	Scadenza 24 agosto 2016 fino al 16 dicembre 2016 (art. 10 bis eventi sismici del 26 ottobre 2016) - ripresa 20 dicembre 2017	30-nov-17	Art. 48 c.10 DL 189/16 Comma sostituito dalla legge di conversione 15 dicembre 2016, n. 229, che ha sostituito gli originari commi 10, 11 e 12 con gli attuali commi 10, 10-bis, 11 e 12. Successivamente, il presente comma è stato modificato dall' art. 11, comma 1, lett. d), D.L. 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 aprile 2017, n. 45. Infine, il presente comma è stato così modificato dall' art. 43, comma 1, lett. b), D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla L. 21 giugno 2017, n. 96.

I termini della ripresa dei versamenti e degli adempimenti tributari

RIPRESA VERSAMENTI SOSPESI						
Riferimento normativo originario	Destinatario	Oggetto	Termine originario	Nuovo Termine	Riferimento normativo della modifica	Ripresa delle riscossioni dei tributi non versati per effetto della sospensione ex DM 1 settembre 2016, art. 48 c. 1-bis, 10 e 10-bis DL 189/2016
Art. 1 comma 1 DM MEF 1 settembre 2016	Soggetti titolari di reddito di impresa o reddito di lavoro autonomo	Sospensione dei termini per i versamenti e degli adempimenti tributari, inclusi quelli derivanti da cartelle di pagamento	Scadenza 24 agosto 2016 fino al 31 dicembre 2016 (art. 10 bis eventi sismici del 26 ottobre 2016)	16-dic-17	Art. 48 c.10 DL 189/16 Comma sostituito dalla legge di conversione 15 dicembre 2016, n. 229, che ha sostituito gli originari commi 10, 11 e 12 con gli attuali commi 10, 10-bis, 11 e 12. Successivamente, il presente comma è stato modificato dall' art. 11, comma 1, lett. d), D.L. 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 aprile 2017, n. 45. Infine, il presente comma è stato così modificato dall' art. 43, comma 1, lett. b), D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla L. 21 giugno 2017, n. 96.	In una unica soluzione entro il 16 dicembre 2017f atto salvo quanto previsto dall'art. 11 comma 3 primo periodo DL n. 8/17
Art. 1 comma 1 DM MEF 1 settembre 2016 - Art. 48 c. 10 secondo periodo (per i soggetti diversi da quelli indicati all'art. 11 comma 3 DL 8/2017)	Soggetti diversi dai titolari di reddito di impresa e di reddito da lavoro autonomo e esercenti attività agricola (es: persone fisiche con reddito da lavoro dipendente)	Sospensione dei termini per i versamenti e degli adempimenti tributari, inclusi quelli derivanti da cartelle di pagamento	Scadenza 24 agosto 2016 fino al 31 dicembre 2016 (art. 10 bis eventi sismici del 26 ottobre 2016)	16-feb-18	Art. 48 c.10 DL 189/16 Comma sostituito dalla legge di conversione 15 dicembre 2016, n. 229, che ha sostituito gli originari commi 10, 11 e 12 con gli attuali commi 10, 10-bis, 11 e 12. Successivamente, il presente comma è stato modificato dall' art. 11, comma 1, lett. d), D.L. 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 aprile 2017, n. 45. Infine, il presente comma è stato così modificato dall' art. 43, comma 1, lett. b), D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla L. 21 giugno 2017, n. 96.	I soggetti diversi da quelli indicati dall'art. 11 c. 3 DL n. 8/2017 possono versare le somme oggetto di sospensione, senza applicazione di sanzioni e interessi, mediante rateizzazione fino a un massimo di 9 rate mensili di pari importo a decorrere dal 16 febbraio 2018. Il versamento delle ritenute non operate ai sensi del comma 1-bis dell'art. 48 DL 189/16 può essere disciplinato con decreto del MEF ai sensi dell'art. 9 c. 2-bis della L. n. 212/00 senza maggiori oneri per la finanza pubblica.
Art. 1 comma 2 DM MEF 1 settembre 2016	Soggetti diversi dalle persone fisiche (art. 11 c. 3 D.L. n. 8/2017) soggetti titolari di reddito di impresa e di reddito di lavoro autonomo, nonché esercenti attività agricole)	Sospensione dei termini per i versamenti e degli adempimenti tributari, inclusi quelli derivanti da cartelle di pagamento	Scadenza 24 agosto 2016 fino al 31 dicembre 2016 (art. 10 bis eventi sismici del 26 ottobre 2016)	16-dic-17	Art. 48 c.10 DL 189/16 Comma sostituito dalla legge di conversione 15 dicembre 2016, n. 229, che ha sostituito gli originari commi 10, 11 e 12 con gli attuali commi 10, 10-bis, 11 e 12. Successivamente, il presente comma è stato modificato dall' art. 11, comma 1, lett. d), D.L. 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 aprile 2017, n. 45. Infine, il presente comma è stato così modificato dall' art. 43, comma 1, lett. b), D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla L. 21 giugno 2017, n. 96.	In una unica soluzione entro il 16 dicembre 2017f atto salvo quanto previsto dall'art. 11 comma 3 primo periodo DL n. 8/17

I termini della ripresa dei versamenti e degli adempimenti tributari

Scadenza periodo di sospensione

Coordinamento norme art. 10 D.L. n. 189/16 e art. 11 c. 3 D.L. n. 8/17

Soggetti diversi dai titolari di reddito di impresa e di reddito di lavoro autonomo la scadenza del periodo di sospensione è il 31 dicembre 2017.

Soggetti titolari di reddito di impresa e di reddito di lavoro autonomo la scadenza del periodo di sospensione è il 30 novembre 2017.

Soggetti che hanno richiesto al sostituto di imposta di non operare la ritenuta (art. 23, 24 e 29 DPR 600/73) la scadenza del periodo di sospensione è il 31 dicembre 2017.

I termini della ripresa dei versamenti e degli adempimenti tributari

RIPRESA DELLA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI NON VERSATI 16 DICEMBRE 2017 (senza applicazione sanzioni ed interessi)

(ai sensi del DM MEF 1 settembre 2016, artt. 1-bis, 10, 10-bis D.L. n. 189/16)

I soggetti titolari di reddito di impresa e di reddito di lavoro autonomo versano entro il 16 dicembre 2017 fatto salvo quanto previsto dall'art. 11 c. 3 D.L. n. 8/2017.



ECCEZIONE

I soggetti diversi dai titolari di reddito di impresa o reddito di lavoro autonomo possono versare le somme oggetto di sospensione, senza sanzioni ed interessi, mediante rateizzazione fino a un massimo di 9 rate mensili di pari importo a decorrere dal 16 febbraio 2018. Per il versamento delle ritenute non operate ai sensi del comma 1-bis art. 48 DL 189/16 nei modi stabiliti dall'art. 9 comma 2-bis dello Statuto del Contribuente (in un massimo di 18 rate di pari importo, previo decreto del MEF) (c. 15 D.L. 189/16).

I termini della ripresa dei versamenti e degli adempimenti tributari

Art. 48 comma 12 D.L. n. 189/16

Gli adempimenti tributari, diversi dai versamenti, non eseguiti per effetto delle sospensioni disposte dal D.M. MEF 1 settembre 2016 e dai commi 10 e 10-bis dell'art. 48 DL 189/16 devono essere effettuati

entro il mese di febbraio 2018 salvo proroghe

(proroghe intervenute 20 dicembre 2016, ottobre 2017, dicembre 2017, febbraio 2018)

I termini della ripresa dei versamenti e degli adempimenti tributari

I titolari di reddito di impresa e di lavoro autonomo, ai **sensi dell'art. 11 comma 3 D.L. 8/2017**, per i tributi sospesi e oggetto di versamento entro il 16 dicembre 2017 nonché quelli dovuti nel periodo 1 gennaio 2017 e fino al 31 dicembre 2017 possono chiedere ai soggetti autorizzati all'esercizio del credito un **finanziamento assistito da garanzia dello Stato da erogare entro il 30 novembre 2017**.

Allo stesso modo per i tributi dovuti per l'esercizio 2018 i titolari di reddito di impresa e di lavoro autonomo possono assolvere a tale obbligo con un ulteriore finanziamento garantito dallo Stato (comma 4). Il finanziamento deve essere erogato entro il 30 novembre 2018.

I soggetti titolari di reddito di impresa e reddito di lavoro autonomo in ordine al finanziamento ottenuto sono chiamati a pagare **la quota capitale** rispettivamente a partire dal **1 gennaio 2020 e dal 1 gennaio 2021 in cinque anni (comma 5)**. In merito agli interessi relativi ai finanziamenti erogati nonché le spese strettamente necessarie alla loro gestione sono corrisposti ai soggetti finanziatori mediante un **credito di imposta** di importo pari a quello relativo agli interessi e alle spese dovute.

Art. 11 D.L. n. 8/2017

I termini della ripresa dei versamenti e degli adempimenti tributari

SCHEMA DI FUNZIONAMENTO (Convenzione CDP-ABI 3 luglio 2017)



I termini della ripresa dei versamenti e degli adempimenti tributari

Convenzione: Tributi 2017 sono intesi come quelli sospesi tra il 24 agosto 2016 (o 26 ottobre 2016 o 18 gennaio 2017) sino al 30 novembre 2017 e i tributi dovuti tra il 1 gennaio 2017 e il 31 dicembre 2017:

Rate	Scadenza
1	30 giugno 2020
2	31 dicembre 2020
3	30 giugno 2021
4	31 dicembre 2021
5	30 giugno 2022
6	31 dicembre 2022
7	30 giugno 2023
8	31 dicembre 2023
9	30 giugno 2024
10	31 dicembre 2024

Convenzione: Tributi 2018 sono intesi quali quelli dovuti tra il 1 gennaio 2018 e il 31 dicembre 2018:

Rate	Scadenza
1	30 giugno 2021
2	31 dicembre 2021
3	30 giugno 2022
4	31 dicembre 2022
5	30 giugno 2023
6	31 dicembre 2023
7	30 giugno 2024
8	31 dicembre 2024
9	30 giugno 2025
10	31 dicembre 2025

I termini della ripresa dei versamenti e degli adempimenti tributari

Norma di coordinamento tra quanto previsto in merito alla sospensione dei versamenti di cui all'art. 1 c. 2 del DM 1 settembre 2016 e l'art. 48 cc. 10 e 10-bis D.L. n. 189/16 e l'art. 11 c. 4 D.L. n. 8/2017 che recita:

«Per i tributi dovuti per il periodo dal 1 gennaio 2018 al 31 dicembre 2018 da parte dei medesimi soggetti di cui al comma 3 (titolari di reddito di impresa e reddito di lavoro autonomo) il relativo versamento avviene in una unica soluzione entro il 16 dicembre 2018. Per assolvere tale obbligo, i medesimi soggetti possono altresì richiedere, fino ad un ammontare massimo complessivo di 180 milioni di euro, il finanziamento di cui al comma 3 o una integrazione del medesimo, da erogare il 30 novembre 2018».

Circolare Ag.E n.45/E del 25 novembre 2012 (Prov. Ag.E. del 22/10/2012 sino al Prov. 12 luglio 2013

prevede

Previsione mensile degli importi fino a novembre 2013

I termini della ripresa dei versamenti e degli adempimenti tributari

DATI IDENTIFICATIVI DEL CONTRIBUENTE

Codice fiscale e partita IVA

Deve essere indicato il codice fiscale e/o il numero della partita IVA del contribuente.

Dati relativi alle persone fisiche

Le persone fisiche devono indicare negli appositi campi: il cognome, il nome, il sesso, la data di nascita, il comune di nascita e la sigla della provincia. In caso di nascita all'estero, nello spazio riservato all'indicazione del comune va riportato solo lo Stato estero di nascita.

Dati relativi ai soggetti diversi dalle persone fisiche

Per i soggetti diversi dalle persone fisiche va indicata la denominazione o la ragione sociale risultante dall'atto costitutivo. La denominazione deve essere riportata senza abbreviazioni, ad eccezione della natura giuridica che deve essere indicata in forma contratta (esempio: S.a.s. per Società accomandita semplice).

Il codice corrispondente alla "natura giuridica" del soggetto richiedente, da indicare nell'apposita casella, deve essere desunto dalla relativa tabella riportata nelle istruzioni per la compilazione dei modelli di dichiarazione UNICO, disponibili alla data di presentazione dell'istanza e pubblicati sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it.

Soggetti non residenti

Nel caso di soggetto non residente in Italia che operi nel territorio dello Stato attraverso una stabile organizzazione, devono essere compilati i campi relativi allo "Stato estero di residenza", al "Codice Stato estero" ed al "Codice di identificazione fiscale estero".

Il "Codice Stato estero" va desunto dall'elenco dei paesi esteri riportato nell'Appendice alle istruzioni del modello di dichiarazione UNICO "Società di capitali, enti commerciali ed equiparati" o UNICO "Enti non commerciali ed equiparati", disponibile alla data di presentazione dell'istanza e pubblicato sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it. Deve essere inoltre indicato, se previsto dalla normativa e/o dalla prassi del paese estero, il codice di identificazione rilasciato dall'Autorità fiscale o, in mancanza, da un'Autorità amministrativa dello Stato estero.

Dati relativi al rappresentante

Devono essere indicati i dati relativi al rappresentante legale del soggetto richiedente o, in mancanza, i dati relativi all'amministratore, anche di fatto, o al rappresentante negoziale che sottoscrive la comunicazione. Nell'ipotesi in cui il rappresentante legale del soggetto richiedente sia una società va indicato anche il codice fiscale di quest'ultima.

Il "codice carica" deve essere desunto dalla relativa tabella presente nelle istruzioni per la compilazione dei modelli di dichiarazione UNICO, disponibili alla data di presentazione dell'istanza e pubblicati sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it.

Impegno alla presentazione telematica

Devono essere indicati il codice fiscale dell'intermediario, il numero di iscrizione all'alba dei C.A.F., la data dell'impegno alla presentazione telematica unitamente alla sottoscrizione dell'intermediario.

QUADRO A

Dati relativi ai pagamenti

SEZIONE I - Pagamenti sospesi dal 20 maggio 2012 al 30 novembre 2012

Nella presente sezione vanno indicati, in corrispondenza del singolo rigo, gli importi relativi ai pagamenti sospesi dal 20 maggio 2012 al 30 novembre 2012 ripartiti in base alle sezioni presenti nel modello di versamento F24. Nel rigo "Altri pagamenti" va indicato l'importo complessivo da versare con modalità di pagamento diverse dal modello di versamento F24. La somma dei precedenti rigi va riportata nel rigo "Totale - sezione I".

SEZIONE II - Pagamenti dal 1° dicembre 2012 al 15 novembre 2013

Nella presente sezione vanno indicati gli importi presunti relativi ai pagamenti dal 1° dicembre 2012 al 15 novembre 2013, avendo cura di riportare l'ammontare mensile complessivo dei pagamenti in corrispondenza dei singoli rigi. La somma dei precedenti rigi va riportata nel rigo "Totale - sezione II".

TOTALE

Va riportata la somma degli importi indicati nelle precedenti colonne denominate "Totale sezione I" e "Totale sezione II".



MODELLO DI COMUNICAZIONE PER L'ACCESSO AL FINANZIAMENTO DEI PAGAMENTI DEI TRIBUTI, DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI E DEI PREMI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA A SEGUITO DEL SISMA DEL MESE DI MAGGIO 2012 (articolo 11, comma 11, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, articolo 1, commi da 365 a 373, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e articolo 6 del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71)

DATI DEL CONTRIBUENTE		Codice fiscale	Partita IVA
Persone fisiche		Cognome	Nome
		Sexo	Importazione qualità
		AI	F
		Provincia	Regione
Soggetti diversi dalle persone fisiche		Denominazione o ragione sociale	
Soggetti non residenti		Stato estero di residenza	Codice Stato estero
		Codice di identificazione fiscale estero	
DATI RELATIVI AL RAPPRESENTANTE FIRMATARIO DELLA COMUNICAZIONE		Codice fiscale del firmatario	Codice fiscale società
		Cognome	Nome
		Sexo	Importazione qualità
		AI	F
		Provincia	Regione
SOTTOSCRIZIONE		FIRMA DEL RICHIEDENTE	
IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE TELEMATICA		Codice fiscale dell'intermediario	N. iscrizione all'alba dei C.A.F.
Riservato all'intermediario		Data dell'impegno	FIRMA DELL'INTERMEDIARIO

QUADRO A - Dati relativi ai pagamenti

SEZIONE I	Importo
Sezione Erario	,00
Sezione INPS	,00
Sezione Regioni	,00
Sezione INL e altri tributi locali	,00
Sezione Altri enti previdenziali e assicurativi	,00
Altri pagamenti	,00
Totale - Sezione I	,00
SEZIONE II	Importo
Dicembre 2012	,00
Gennaio 2013	,00
Febbraio 2013	,00
Marzo 2013	,00
Aprile 2013	,00
Maggio 2013	,00
Giugno 2013	,00
Luglio 2013	,00
Agosto 2013	,00
Settembre 2013	,00
Ottobre 2013	,00
Novembre 2013	,00
Totale - Sezione II	,00
TOTALE	(Sezione I + Sezione II) ,00

I termini della ripresa dei versamenti e degli adempimenti tributari

ABI	ELENCO BANCHE ADERENTI (14 settembre 2017)
03127	BANCA DELLA PROVINCIA DI MACERATA
08743	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DEL VELINO S.C.
08871	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SPELLO E BETTONA S.C.
08456	BANCA DEI SIBILLINI
08473	BCC DI CASTIGLIONE MESSER RAIMONDO E PIANELLA SCARL
06270	CASSA DI RISPARMIO DI RAVENNA SPA
06230	CREDIT AGRICOLE CARIPARMA SPA
08327	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI ROMA S.C.
08474	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO PICENA S.C.
05424	BANCA POPLARE DI BARI S.C.P.A.
03069	INTESA SANPAOLO SPA
02008	UNICREDIT SPA
08731	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI PERGOLA S.C.
03111	UBI BANCA SPA
08549	BANCA DI FILOTTRANO
05034	BANCO BPM SPA
07116	BANCA DEL VOMANO
05704	BANCA POPLARE DI SPOLETO SPA
06150	CASSA DI RISPARMIO DI FERMO SPA
07075	BCC UMBRIA CREDITO COOPERATIVO S.C.
01030	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA
08769	BANCA DI RIPATRANSONE - CREDITO COOPERATIVO S.C.
08765	BCC DI RECANATI E COLMURANO
08149	BCC DI BASCIANO S.C.

I termini della ripresa dei versamenti e degli adempimenti tributari

Art. 5 Convenzione CdP-Abi:

- Le somme erogate a titolo di finanziamento per il pagamento delle imposte saranno accreditate su un conto corrente vincolato e rimarranno indisponibili per il Beneficiario sino alla data di pagamento dei tributi cui si riferiscono. Il beneficiario rilascerà tempestivamente istruzioni irrevocabili di pagamento alla Banca, affinché questa provveda direttamente all'adempimento dei tributi. Il finanziamento sarà rimborsato in base al piano di ammortamento adottato. Il tasso di interesse sarà nella misura prevista al momento dell'erogazione

Art. 10.2.6 /7 Contratto di finanziamento quadro CdP-Abi:

- Ciascun Contratto di finanziamento Beneficiario deve essere stipulato secondo il testo della Convenzione;
- La parte finanziata si impegna ad erogare ai beneficiari, alla medesima data di erogazione in cui sia accreditata una erogazione sul conto corrente Banca e con valuta in pari data, le corrispondenti erogazioni beneficiario, mediante accredito delle rispettive somme sui relativi conti correnti vincolati, come indicati da ciascun beneficiario

I termini della ripresa dei versamenti e degli adempimenti tributari

ALLEGATO 2 ALLA CONVENZIONE MODELLO DI CONTRATTO DI FINANZIAMENTO BENEFICIARIO 2017 (PROPOSTA)

[Banca]

[Indirizzo],

alla cortese attenzione di: [●]

[luogo], [●]

Egregi Signori,

facciamo seguito ai colloqui e agli accordi intercorsi, per formularVi qui di seguito la nostra proposta irrevocabile di:

CONTRATTO DI FINANZIAMENTO

Tra

[●] [nome e cognome], nato a [●], il [●] e residente in [●], via/piazza [●], C.F. [●]

o titolare di reddito di impresa / titolare di reddito di lavoro autonomo / esercente attività agricole e/o lavorativa / titolare di reddito di lavoro autonomo / esercente attività agricole e/o lavorativa nei Territori, ai sensi dell'articolo 4 del D.P.R. 633/1972, comma 3, del D.L. 8/2017 (come di seguito definito);

[oppure, in caso di persona giuridica]

[●] [nome e cognome], in qualità di [●] [indicare la carica], [●] [indicare la ragione sociale], con sede legale in Via/Piazza [●], C.F. e partita IVA [●] ed iscrizione nel Registro delle Imprese di [●] n. [●],

o titolare di reddito di impresa / titolare di reddito di lavoro autonomo / esercente attività agricole e/o lavorativa / titolare di reddito di lavoro autonomo / esercente attività agricole e/o lavorativa nei Territori, ai sensi dell'articolo 4 del D.P.R. 633/1972, comma 3, del D.L. 8/2017 (come di seguito definito);

(di seguito, il "Beneficiario" o il "Prenditore")

e

[●] una banca, con sede legale in [●], [●], capitale sociale pari ad Euro [●], iscritta al Registro delle Imprese e al n. [●], Codice Fiscale [●] e Partita IVA n. [●] iscritta all'Albo delle Banche [e appartenente al gruppo Bancario [●], iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari al n. [●]], in qualità di parte finanziatrice (nel prosieguo, la "Banca" o "Parte Finanziatrice").

(La Banca e il Beneficiario, collettivamente di seguito le "Parti" e ciascuna una "Parte")

PREMESSO CHE:

- (A) a seguito degli eventi sismici che hanno interessato i territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria a partire dal 24 agosto 2016, il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 (il "D.L. 189/2016"), ha previsto una serie di interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dai predetti eventi sismici, tra i quali, all'articolo 48, la proroga e la sospensione di termini in materia di adempimenti e versamenti tributari in favore dei soggetti residenti o aventi sede legale nei territori di cui all'articolo 1 del medesimo D.L. 189/2016;
- (B) l'articolo 11 del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45 (il "D.L. 8/2017"), ha previsto, tra l'altro, al comma 1, una serie di modifiche all'articolo 48 del D.L. 189/2016 in particolare disponendo la proroga della sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari dal 1° settembre 2017 al 30 novembre 2017 e stabilendo che il relativo versamento avvenga entro il 16 dicembre 2017;
- (C) il comma 3 del medesimo articolo 11 del D.L. 8/2017 ha previsto che (i) fermo restando l'obbligo di versamento entro il 16 dicembre 2017, per il pagamento dei tributi sospesi ai sensi dell'articolo 48 del D.L. 189/2016, nonché per i tributi dovuti dal 1° dicembre 2017 al 31 dicembre 2017, i titolari di reddito di impresa e di reddito di lavoro autonomo, nonché gli esercenti attività agricole di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente

I termini della ripresa dei versamenti e degli adempimenti tributari

ALLEGATO 3 AL CONTRATTO DI FINANZIAMENTO BENEFICIARIO MODELLO DI AUTODICHIARAZIONE DEL BENEFICIARIO

[Banca]
[Indirizzo]
Fax [●] / [●]
All'attenzione di: [●]

[Luogo,] [Data]

Oggetto: Autodichiarazione ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445

Egredi Signori,

Io sottoscritto, [Nome, Cognome], residente in [Città], Via/Piazza [●], n. [●], C.F. [●], P. IVA [●] [in qualità di [Indicare carica], autorizzato al rilascio della presente dichiarazione in virtù dei poteri a me attribuiti da [●].

in quanto soggetto:

titolare di reddito d'impresa,

titolare di reddito di lavoro autonomo,

esercente attività agricole ai sensi dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 602,

consapevole delle responsabilità civili e penali conseguenti al rilascio della presente dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, dichiaro di essere in possesso dei requisiti per accedere ai contributi richiesti dall'art. 11, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, necessari per l'accesso al finanziamento concesso dalla Banca.

Distinti saluti,

[Beneficiario]
[Nome e Qualifica]
[Firma]

D
L
a
E
fe
d
[●
□
[c
[●
Vi
□
(d
[●
al
[●
"P
(L
(A
(B
(C:

I termini della ripresa dei versamenti e degli adempimenti tributari

Contratto di finanziamento beneficiario 2017 – composto da 18 articoli oltre premesse e definizioni

In base all'art. 2 del contratto la banca eroga il finanziamento al beneficiario nella misura massima necessaria al pagamento dei Tributi (2017 o 2018).

In base all'art. 3 l'erogazione sarà effettuata su un conto corrente vincolato indisponibile al beneficiario sino alla data di pagamento dei tributi. Non saranno ammessi differenti utilizzi. Inoltre qualora alla data del 31 dicembre 2017 dovessero essere presenti sul CCV delle Giacenze, esse non potranno essere utilizzate dal beneficiario, ma dovranno essere rimborsate entro il 28 febbraio 2018 e saranno imputate a rimborso della linea capitale dovuta dal beneficiario.

In base all'art. 4 il tasso di interesse applicabile sarà quello al momento dell'erogazione. Saranno dovuti interessi per il periodo di preammortamento e per il periodo di ammortamento. Essi saranno corrisposti in un'unica soluzione, attraverso il meccanismo del «credito di imposta». E' altresì previsto un interesse di mora nella misura di 100 punti al manifestarsi del ritardato pagamento, nei limiti della L. 108/96.

In base all'art. 5 il finanziamento è strutturato con piano di ammortamento all'italiana tarato sull'erogazione e con rate costanti posticipate, da corrispondersi ad ogni data di pagamento.

In base all'art. 6 il beneficiario corrisponderà alla banca gli interessi corrispettivi previsti e le spese di gestione attraverso il sistema del credito di imposta di pari importo. Tale concessione determina l'integrale liberazione del beneficiario dagli obblighi di rimborso per interessi e spese di gestione di ciascuna rata del finanziamento fino alla fine del periodo di ammortamento.

I termini della ripresa dei versamenti e degli adempimenti tributari

Contratto di finanziamento beneficiario 2017

In base all'art. 7 la regola generale prevede che non è consentito il rimborso anticipato volontario. Tuttavia il beneficiario lo può effettuare se esso è stato previamente comunicato almeno 35 giorni prima e avvenga in una data di scadenza del pagamento.

In base all'art. 8 i CCV sono esenti da imposta di registro, da imposta di bollo, dalle imposte ipotecarie e catastali, da ogni altra imposta indiretta compresa l'imposta sostitutiva.

In base all'art. 10 è fatto divieto al beneficiario di cedere il contratto.

In base all'art. 11 il contratto disciplina gli eventi rilevanti, vale a dire le ipotesi di decadenza, risoluzione, (totale o parziale) e recesso.

Eventi rilevanti:

- Mancato pagamento delle rate (*moratoria di giorni 10*);
- Il finanziamento venga utilizzato per finalità differenti rispetto a quelle proprie;
- Il beneficiario si trovi in un fallimento o LCA;
- Violazione di quanto disposto dall'art. 10 del contratto (*obblighi del beneficiario, esclusione della facoltà di cedere il contratto, preservare i diritti della banca, informazioni alla banca di modifiche patrimoniali rilevanti, da sanare entro 20 giorni dal verificarsi dell'evento*);
- Accertamento da parte delle Autorità della insussistenza dei requisiti per cui si è richiesta l'agevolazione.

I termini della ripresa dei versamenti e degli adempimenti tributari

Contratto di finanziamento beneficiario 2017

Procedura in caso di risoluzione (art. 11.2.3 e art. 11.2.4)

La Banca informa il beneficiario con lettera raccomandata della propria volontà di risolvere il contratto. La risoluzione avrà effetto immediato. Il finanziamento sarà immediatamente risolto e l'importo messo a disposizione sarà cancellato

Il Beneficiario dovrà rimborsare entro la prima scadenza successiva l'ammontare in linea capitale erogato e non rimborsato oltre interessi corrispettivi ed interessi di mora e oneri vari.

Nel contratto è espressamente previsto – in merito agli eventi rilevanti – *«Le parti convengono espressamente che al verificarsi di una qualsiasi di tali circostanze si qualifica come giusta causa ai fini degli articoli 1373 e 1845 del codice civile, **fermo restando che il beneficiario rinuncia, sin d'ora, a qualsiasi difesa o diritto a tale riguardo**».*

I termini della ripresa dei versamenti e degli adempimenti tributari

In caso di mancato pagamento da parte di beneficiari, i soggetti finanziatori comunicano tempestivamente all'Ag.E. i dati dei soggetti che omettono i pagamenti, i relativi importi, per la loro iscrizione con interessi di mora a ruolo riscossione (art. 11 c. 6)

I termini della ripresa dei versamenti e degli adempimenti tributari

Definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione art. 6 D.L. 193/16 convertito in Legge n. 249/16

L'art. 11 c. 10-bis D.L. n. 8/17 ha introdotto una proroga di 1 anno per la definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione introducendo il comma 13-ter all'art. 6 D.L. n. 193/16.

(pagamento del capitale ed interessi e aggio a favore dell'agente della riscossione)

Il termine per la manifestazione della volontà di avvalersi della definizione agevolata è fissato per il **21 aprile 2018**. E tutti i termini sono stati posticipati di 1 anno.

Mod. DA1

AR AGENZIA REGIONALE DELLE ENTRATE

Modalità di presentazione della dichiarazione di adesione alla definizione agevolata¹ da parte dei soggetti colpiti dagli eventi sismici del 2016 e del 2017

¹ presso gli sportelli dell'agenzia delle entrate-riscossione utilizzando questo modulo;

² inviando questo modulo, debitamente compilato in ogni sua parte, insieme alla copia del documento di identità, allo casella e-mail **ARCC** della Direzione Regionale dell'agenzia delle entrate-riscossione di riferimento (indirizzo e-mail **ARCC** è pubblicato a pagina 4).

ATTENZIONE: la dichiarazione di adesione alla definizione agevolata può essere presentata fino al 21 aprile 2018 **esclusivamente** dai soggetti colpiti dagli eventi sismici del 2016 e del 2017 (D.L. n. 8/2017) e convertita con modificazioni dalla legge n. 46/2017.

DICHIARAZIONE DI ADESIONE ALLA DEFINIZIONE AGEVOLATA
(Art. 6 D.L. n. 193/2016 convertito con modificazioni dalla Legge n. 225/2016 e successive modificazioni e integrazioni)
UTILIZZABILE ESCLUSIVAMENTE da parte dei soggetti colpiti dagli eventi sismici del 2016 e del 2017 (D.L. n. 8/2017 convertito con modificazioni dalla Legge n. 46/2017)

in proprio (persone fisiche)..... (Prov.....) codice fiscale.....

in qualità di.....
del/della.....
codice fiscale.....

al fine della trattazione di questa richiesta dichiaro di essere domiciliato al seguente indirizzo:
Comune..... (Prov.....)
indirizzo.....CAP.....telefono.....
presso (indicare eventuale domiciliatario).....

alla casella PEC.....

Il/La sottoscritto/a si impegna a comunicare le eventuali variazioni di domicilio, e riconosce che l'Agenzia delle entrate-Riscossione non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario all'indirizzo anagrafico o di posta elettronica dichiarato.

DICHIARA

di volersi avvalere della **DEFINIZIONE AGEVOLATA** per i carichi rientranti nell'ambito applicativo di cui all'art. 6 del D.L. n. 193/2016, convertito con modificazioni dalla Legge n. 225/2016 e successive modificazioni e integrazioni e affidati agli Agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 Dicembre 2016, contenuti nelle seguenti cartelle/avvisi:

N. Progr.	Numero cartella/avviso	N. Progr.	Numero cartella/avviso
1	7	8	9
2	8	9	10
3	9	10	11
4	10	11	12
5	11		
6	12		

¹ In base al quanto previsto dal comma 2 dell'art. 6 del D.L. n. 193/2016, convertito con modificazioni dalla Legge n. 225/2016, la modalità di presentazione è in alternativa per i soggetti che presentano carichi relativi alle imposte di natura tributaria, mentre per i carichi relativi alle imposte di natura doganale, la modalità di presentazione è esclusivamente presso gli sportelli dell'agenzia delle entrate-riscossione. Eventuali ulteriori modalità di presentazione saranno comunicate e rese disponibili sempre sul sito www.agenziaentrate.gov.it. Alla luce della recente introduzione della legge n. 225/2016 per coloro che saranno già beneficiari della definizione agevolata, il presente modulo è ora utilizzabile quale dichiarazione integrativa di richiesta di adesione alla definizione agevolata.

² Operanti su tutto il territorio nazionale di appartenenza della regione Sicilia.

³ Carichi di pagamento, decisi di competenza esclusiva dell'Agente della entrate-riscossione e manifestati, previa di adesione dell'ARCC. Attenzione: in presenza di carichi di pagamento in essere, per accedere alla definizione agevolata è necessario che tutti i suddetti importi delle rate scadenti nel mese di adesione, novembre e dicembre 2016.

Mod. DA1 - del 01/07/2017

DELEGA ALLA PRESENTAZIONE

(da compilare esclusivamente nell'ipotesi di presentazione da parte di un soggetto diverso dal richiedente)

la sottoscritto/a.....

in proprio;

in qualità di.....
(specificare se titolare/representante legale/tutore/curatore/altro)

del/della.....

delega il/La Sig./Sig.ra.....

a consegnare la presente dichiarazione di adesione alla definizione agevolata;

a modificare (sottoscrivendo le parti modificate) la presente richiesta di adesione alla definizione agevolata;

a ritirare, sottoscrivendo copia per ricevuta, qualsiasi ulteriore comunicazione connessa alla presente richiesta di adesione.

Luogo e data..... Firma del delegante.....

N.B. Allegare fotocopia del documento di identità del delegante e del delegato

SPAZIO RISERVATO AL PERSONALE

Agenzia delle entrate-Riscossione, Agente della riscossione per l'ambito provinciale di.....

allego copia del documento di riconoscimento del soggetto richiedente, acquisito ai sensi dell'art. 45 del DPR n. 445/2000

OPPURE

attesto, ai sensi dell'art. 38 del DPR n. 445/2000, che la sottoscrizione della richiesta di cui sopra è apposta in mia presenza dal/dalla Sig./Sig.ra.....
identificato/a mediante documento di riconoscimento..... in data.....

Data..... Nome, cognome e firma del dipendente addetto.....

Tabella del CODICI (scadenza rata e % rata sul totale dovuta)										
NUMERO RATE	Scadenza - % rate anno 2018				Scadenza - % rate anno 2019				Totale	CODICE
	Luogo	Settembre	Novembre	Totale 2018	Aprile	Settembre	Totale 2019			
2 rate	70%			70%	30%		30%	100%	2A	
	70%			70%	30%	100%	30%	100%	2B	
3 rate	70%			70%	15%	15%	30%	100%	3A	
	35%	35%		70%	30%	30%	30%	100%	3B	
	35%	35%		70%	30%	30%	30%	100%	3C	
	35%	35%	35%	70%	30%	30%	30%	100%	3D	
4 rate	35%	35%		70%	15%	15%	30%	100%	4A	
	25%	25%	25%	70%	15%	15%	30%	100%	4B	
	25%	25%	25%	70%	30%	30%	30%	100%	4C	
	25%	25%	25%	70%	30%	30%	30%	100%	4D	

Mod. DA1 - del 01/07/2017

Pag. 3 di 4

I termini della ripresa dei versamenti e degli adempimenti tributari

The screenshot shows the website of the Agenzia Entrate (Revenue Agency) under the Ministero dell'Economia e delle Finanze. The page is titled 'Popolazioni colpite dal sisma' and provides information regarding the simplified procedure for taxpayers affected by earthquakes in 2016 and 2017. The main content includes:

- Popolazioni colpite dal sisma**: A section explaining that the Decree Law n. 8/2017, converted by Law n. 45/2017, provides that for residents in affected municipalities, the simplified procedure is extended by one year. It also mentions that all other deadlines are extended by 12 months.
- Definizione agevolata**: A section stating that the simplified procedure is provided by Decree Law n. 193/2016, converted by Law n. 225/2016, effective from December 3, 2016, and applies to tax liabilities assigned to Equitalia between 2000 and 2016.
- Termini di presentazione**: A section stating that for citizens residing in affected municipalities, the deadline for presenting the request is fixed by law as of April 21, 2018. It notes that failure to comply with the deadline may result in sanctions and interest on late payments, while for non-affected municipalities, interest on late payments and surcharges will apply.
- Modalità di adesione**: A section explaining that to adhere to the simplified procedure, users must download and complete the **modulo DA1*** and submit it in one of the following ways:
 - Per posta elettronica alla casella e-mail o PEC della Direzione regionale di riferimento dell'Agenzia delle entrate - Riscossione, together with a copy of the identification document;
 - presso gli sportelli dell'Agente della riscossione.
- Nota (*)**: A footnote explaining that the request for access to the simplified procedure concerns tax liabilities subject to "proposed agreement or consumer plan", as provided by the Decree (art. 6 commi 9-bis and 9-ter of the Decree n. 193/2016, modified by Law n. 225/2016), and that the specific **modulo - DA2** must be used.

On the right side of the page, there is a sidebar with a 'Leggi anche...' section containing a link to 'Definizione agevolata'. Below this, there is a list of services and information related to the simplified procedure, including 'Modalità di pagamento', 'Popolazioni colpite dal sisma', 'Comunicazione delle somme dovute', 'FAQ', 'Richiesta documenti allo sportello', 'Richiesta di notifica a mezzo PEC', 'Rateizzazione', 'Sospensione', 'Compensazioni', 'Rimborsi in conto fiscale', and 'Fermo amministrativo'.

I termini della ripresa dei versamenti e degli adempimenti tributari

Art. 48 comma 16 D.L. n. 189/16 (Fabbricati)

I redditi da fabbricati relativi agli immobili distrutti ovvero oggetto di Ordinanza di sgombero in quanto inagibili totalmente o parzialmente non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini IRPEF ed IRES fino alla data di riacquisizione della prescritta agibilità e comunque fino all'anno di imposta 2017.

I redditi da fabbricati relativi agli immobili distrutti ovvero oggetto di Ordinanza di sgombero in quanto inagibili totalmente o parzialmente sono esenti dall'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) fino alla definitiva ricostruzione o agibilità e comunque non oltre il 31 dicembre 2020.

I termini della ripresa dei versamenti e degli adempimenti tributari

Art. 11 comma 2 D.L. n. 8/2017

Nei Comuni di cui agli allegati 1 e 2 D.L. n. 189/16 i termini per la **notifica delle cartelle di pagamento** e per la riscossione delle somme risultanti dagli atti di cui agli artt. 29 e 30 D.L. n.78/10 nonché **le attività esecutive da parte degli agenti della riscossione** e i termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli enti creditori, ivi compresi quelli degli enti locali, **sono sospesi** dal 1 gennaio 2017 **fino alla scadenza dei termini delle sospensioni dei versamenti tributari** previste dall'art. 48 D.L. n. 189/16 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione.

I termini della ripresa dei versamenti e degli adempimenti tributari

L'AEEGSI con propria Delibera n. 252/2017/R/com ha disposto:

Per i soggetti titolari di un contratto di fornitura nei Comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis:

- Azzeramento dei corrispettivi per nuove connessioni/allacciamenti, disattivazioni, riattivazioni subentri e volture;
 - Che le componenti tariffarie soggette a regolazione vengano ridotte del 100%. In particolare:
 - Per il settore elettrico e il settore gas si fa riferimento alle componenti di rete e agli oneri generali;
 - Per il settore idrico si fa riferimento al corrispettivo di acquedotto, fognatura e depurazione
- AGEVOLAZIONE PER MESI 36 a partire dall'evento sismico

L'AgCom con propria Delibera n. 235 e 346/17/CONS ha disposto:

- Agevolazioni per i titolari di utenza telefonica fissa che hanno avuto una inagibilità con storno della fattura emessa/sospesa;
- Agevolazioni per i titolari di utenza telefonica fissa che non hanno avuto una inagibilità con la rateizzazione;
- Per la telefonia mobile – utenti privati e imprese - in caso di inagibilità sconto del 50% o 1GB di dati;
- Per la telefonia mobile – utenti privati e imprese – in caso di agibilità rateazione;
- Imprese riduzione del 50% telefonia mobile o fissa senza inagibilità

Scadenza 27 ottobre 2017 - DURATA 6 MESI.

ART. 48 c. 2 D.L. 189/16

I termini della ripresa dei versamenti e degli adempimenti tributari

Art. 48 comma 13 D.L. n. 189/16

INPS

INAIL

I Nei Comuni di cui agli allegati 1 e 2, sono sospesi i termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria in scadenza rispettivamente nel periodo dal 24 agosto 2016 al 30 settembre 2017 ovvero nel periodo dal 26 ottobre 2016 al 30 settembre 2017. Non si fa luogo al rimborso dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria già versati. Gli adempimenti e i pagamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria, sospesi ai sensi del presente articolo, sono effettuati entro il 30 ottobre 2017, senza applicazione di sanzioni e interessi, anche mediante rateizzazione finì ad un massimo di diciotto rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di ottobre 2017. Agli oneri derivanti dalla sospensione di cui al presente comma, valutati in 97,835 milioni di euro per il 2016 e in 344,53 milioni di euro per il 2017, si provvede ai sensi dell'articolo 52. Agli oneri valutati di cui al presente comma, si applica l'articolo 17, commi da 12 a 12-quater della legge 31 dicembre 2009, n. 196

I termini della ripresa dei versamenti e degli adempimenti tributari

Descrizione	Sisma Emilia 2012	Sisma 2016 Centro Italia
Periodo di sospensione (finanziamento)	Maggio 2012 novembre 2013	Agosto 2016 – novembre 2017 (dicembre 2017)
Plafond a disposizione per finanziamento tributi sospesi e da versare	6 Miliardi	560 Milioni
Decorrenza pagamento rate finanziamento	31 ottobre 2016 Sisma maggio 2012	30 giugno 2020 Sisma agosto 2017
Oneri oggetto di finanziamento	Tributi, contributi e premi sospesi e dei tributi, contributi e premi futuri stimati	Tributi (esclusi contributi previdenziali e assistenziali)
Beneficiari	Titolari di reddito di impresa, lavoro autonomo attività agricole, lavoro dipendente	Titolare di impresa, lavoro autonomo e attività agricole

I termini della ripresa dei versamenti e degli adempimenti tributari

Art. 48 D.L. 189/16 – interventi del legislatore – giungla di adempimenti

Art. 48	Descrizione	Scadenza	Scadenza	Scadenza	Scadenza
c. 1-bis	Titolare di reddito dipendente cosiddetta busta paga pesante		30-nov-17	31-dic-17	
c. 10	Termine della sospensione dei versamenti e degli adempimenti ex art. 1 DM MEF 1 settembre 2016 - titolare di reddito di impresa o reddito di lavoro autonomo	20-dic-16	30-set-17	30-nov-17	
c. 11	Termine della sospensione dei versamenti e degli adempimenti ex art. 1 DM MEF 1 settembre 2017 - DEROGA PER I SOGGETTI DIVERSI DA TITOLARI DI REDDITO DI IMPRESA O DI LAVORO AUTONOMO	20-dic-16	30-set-17	31-dic-17	
c. 12	Regolarizzazione adempimenti	20-dic-16	31-ott-17	31-dic-17	28-feb-18

Modalità di rimborso				
Tutti i contribuenti	Unica Soluzione			
Titolari di reddito di impresa	Unica soluzione o richiesta di finanziamento rimborso in 5 anni			
Titolari di reddito di lavoro autonomo	Unica soluzione o richiesta di finanziamento rimborso in 5 anni			
Soggetti diversi da R.I. e R.L.A.	Rateazione in massimo 9 rate			
Titolari di reddito da lavoro dipendente c. 1-bis art. 48 DL 189/16	Rateazione in massimo 18 rata previo Decreto del MEF ex art. 9 bis L. 212/00			

I termini della ripresa dei versamenti e degli adempimenti tributari

- Link utili

- <https://www.agcom.it/misure-regolamentari-per-i-terremoti-del-centro-italia> **AGCOM telefonia**
- http://www.autorita.energia.it/it/com_stampa/17/170420cs.htm **AEEGSI servizio idrico ed energia**
- <https://www.abi.it/Pagine/Mercati/Crediti/Iniziativa-sul-territorio/Calamita-naturali/Sisma-Centro-Italia-2016.aspx> **ABI**
- <https://www.cdp.it/Clienti/Istituzioni-Finanziarie/Supporto-Al-Funding/Calamita-Naturali/Sisma-Centro-Italia/Plafond-Sisma-Centro-Italia/Plafond-Sisma-Centro-Italia.kl> **Cassa Depositi e Prestiti**
- http://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Terremoto-Marche/p_13026/1/bs_13026/0 **Regione Marche**
- file:///server2008/d/Documenti%20pubblici/S%20I%20S%20M%20A%20%20-%202016/09_10_17/Convenzione_CDP-ABI_Plafond_Moratoria_Sisma_Centro_Italia_exe03.07.2017.pdf **Modulistica finanziamento imprese**

I termini della ripresa dei versamenti e degli adempimenti tributari

CONCLUSIONI

CRITICITA'

SUGGERIMENTI

- Definire in maniera adeguata e stabile le scadenze fiscali in materia di versamenti ed adempimenti;
- Norma di raccordo tra quanto previsto dall'art. 10 e 10-bis D.L. n. 189/2016 e art. 1 c. 2 DM MEF 1 settembre 2016 con l'art. 11 c. 4 D.L. n. 8/2017
- Proroga della ripresa dei versamenti
- Adeguate coperture finanziarie e verifica del regime «*de minimis*»
- Fermo restando la richiesta di volontà di aderire alla cosiddetta rottamazione dei ruoli ex art. 6 D.L. 193/16 equiparare i termini di pagamenti con quelli dei tributi sospesi
- Necessità di maggiore chiarezza nella redazione delle norme e coerenza con atti precedenti